

Delibera n° 1105

Estratto del processo verbale della seduta del
15 giugno 2018

oggetto:

LR 23/1997, ART 23. SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOLEGNA DEL COLLIO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Franco MILAN

Segretario generale sostituto

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il Consiglio comunale di Dolegna del Collio ed il Sindaco nella persona del signor Diego Bernardis;

Vista la nota del 18 maggio 2018 con la quale il Vicesegretario comunale di Dolegna del Collio comunica che nella medesima data, con nota acquisita al numero di protocollo 1704, il Sindaco in carica ha rassegnato le proprie dimissioni;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio;

Atteso che in data 8 giugno 2018 le dimissioni del Sindaco di Dolegna del Collio sono divenute irrevocabili, giusta comunicazione del Vicesegretario comunale dell'8 giugno 2018;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990 (dimissioni del sindaco) quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di dimissioni del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, ma la giunta e il consiglio stessi rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

Visto l'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, che prevede che le elezioni degli organi dei comuni della Regione si svolgano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza e politiche comunitarie;

La Giunta regionale all'unanimità

d e l i b e r a

1. Il Consiglio comunale di Dolegna del Collio è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Dolegna del Collio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19/2013. Sino alla predetta

elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Enzo Giardini.

3. Il Presidente della Regione è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento mediante decreto.

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO

IL PRESIDENTE